



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 10 del 22/01/2015

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA. Comune di Latiano.

Premesso che

con nota protocollo n. 24293 dell'11 aprile 2013, l'amministratore unico della società Gamesa Energia Italia SpA (P.Iva 06141061009), con sede legale in Roma alla via Pio Emanuelli n. 1, presentava istanza per il rilascio del parere di Valutazione d'Impatto Ambientale, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle opere ed infrastrutture connesse, da ubicarsi nel territorio del Comune di Latiano (BR), di potenza totale prevista pari a circa 10 MW;

con nota protocollo n. 28771 del 02 maggio 2013 questo Servizio faceva richiesta di documentazione integrativa, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, al fine di regolarizzare l'istanza presentata;

con nota protocollo n. 36 del 15/05/2013 il Servizio Foreste della Regione Puglia comunicava al proponente che le zone oggetto di intervento non risultavano sottoposte a vincolo idrogeologico;

con nota del 24 maggio 2013, in atti al protocollo n. 35481 del 28 maggio 2013, il proponente trasmetteva la relazione di valutazione preventiva dell'interesse archeologico;

con nota del 24 maggio 2013, in atti al protocollo n. 35183 del 28 maggio 2013, il proponente trasmetteva la documentazione per la regolarizzazione dell'istanza presentata;

con nota protocollo n. 43475 del 27 giugno 2013 questo Servizio chiedeva agli Enti ivi indicati il rilascio del parere di competenza ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;

con nota protocollo n. 10878 del 12/08/2013, in atti al protocollo n. 54682 del 23 agosto 2013, l'Autorità di Bacino della Regione Puglia comunicava che le aree oggetto d'intervento non erano interessate da aree soggette alla disciplina delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I.;

con nota protocollo n. 9521 del 05/08/2013, in atti al protocollo n. 54280 del 20 agosto 2013, la Soprintendenza per i Beni Archeologici non ravvisava motivi ostativi alla realizzazione delle opere ai fini della tutela archeologica fornendo delle prescrizioni al fine di evitare danneggiamenti al patrimonio culturale per la presenza di depositi e/o strutture di interesse archeologico;

con nota protocollo n. 59117 del 17 settembre 2013 questo Servizio faceva richiesta al proponente di documentazione integrativa sulla base delle esigenze istruttorie avanzate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici, connota prot. n. 14474 del 02/09/2013, di seguito indicate:

- di verificare la conformità alle norme PPTR...;
- ricognizione delle interferenze con beni tutelati...;
- verifica della rispondenza alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2122 del 23 ottobre 2012 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale", pubblicata sul BURP n. 160 del 07 novembre 2012;

- certificato di destinazione urbanistica...;

con nota del 30 settembre 2013, in atti al protocollo n. 62108 del 01 ottobre 2013 la società proponente chiedeva di far decorrere il termine per la presentazione di eventuali modifiche al progetto dovute alle interferenze con l'attuale PPTR ... dalla data di adozione definitiva del PPTR; con nota del 14 novembre 2013, in atti al protocollo n. 73910 del 21 novembre 2013, la Soprintendenza ai Beni Architettonici sollecitava il proponente a dare riscontro a quanto richiesto con nota prot. n. 14474 del 02/09/2013;

con nota del 14 novembre 2013, in atti al protocollo n. 73904 del 21 novembre 2013, il proponente chiedeva di sospendere ulteriormente il termine ultimo per presentare eventuali...modifiche ... al progetto per eliminare le interferenze con il PPTR, in attesa dell'adozione definitiva del PPTR, posticipata dalla Regione Puglia al 29/12/2013;

con nota del 14 novembre 2013 il proponente ottemperava alla richiesta di integrazione della Soprintendenza ai Beni Architettonici;

con nota del 21 gennaio 2014, in atti al protocollo n. 5252 del 28 gennaio 2014, il proponente chiedeva di considerare soddisfatta la richiesta di integrazioni avanzata dalla Provincia di Brindisi e, in quanto non vi erano interferenze del progetto con il PPTR adottato, di riattivare l'iter procedurale di Valutazione d'Impatto Ambientale;

con nota protocollo n. 6353 del 31 gennaio 2014 questo Servizio sollecitava gli Enti ivi indicati al rilascio del parere di competenza;

con nota protocollo n. 2938 del 26/02/2014, in atti al protocollo n. 13980 del 03 marzo 2014, la Soprintendenza ai Beni Architettonici avanzava una ulteriore esigenza istruttoria anche in ordine ad eventuali riscontri da parte della Regione Puglia alle osservazioni al PPTR presentate dal Comune di Latiano;

con nota protocollo n. 3845 del 06/03/2014 il Comune di Latiano avanzava esigenze istruttorie in ordine al rischio di incidente conseguente alla rottura delle pale in frammenti e in ordine alla mitigazione degli impatti paesaggistici con particolare riferimento a due ricettori, nonché siti di interesse storico-culturale, e alle strutture ricettive ubicati nei pressi dell'impianto;

con nota dell'11/03/2014 la società proponente dava riscontro alla richiesta di integrazione avanzata dal Comune di Latiano;

con nota protocollo n. 6220 del 16/04/2014 il Comune di Latiano si esprimeva sul parco eolico in questione ponendo l'attenzione, al fine della conclusione del procedimento in questione, su alcune criticità di seguito in sintesi riportate:

- in merito alla presenza dell'immobile nei pressi dell'aerogeneratore WTG05 si rileva l'opportunità di rivedere l'ubicazione dell'aerogeneratore;

- gli interventi proposti dovranno essere verificati rispetto alle normative del PUTT e non dovranno essere in contrasto con il PPTR;

- le opere dovranno rispettare gli indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di cui alla DGR 2122/2012;

- le attività dovranno essere accompagnate dalla realizzazione di un'area a verde delle stesse caratteristiche di quella di cui il territorio in questione verrebbe ad essere privato con l'esecuzione dell'intervento (Prati e Pascoli naturali);

con nota protocollo n. 25762 del 23/04/2014 il Dirigente del Servizio convocava la Conferenza di Servizi istruttoria per il giorno 14/05/2014, ai sensi della L.R. n. 4 del 12.2.2014, di modifica della L.R. n. 11 del 12.4.2001, ed ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

la Conferenza di Servizi istruttoria del 14/05/2014, trasmessa agli Enti interessati a mezzo nota prot. n. 32147 del 26/05/2014, decideva:

- di assegnare 30 giorni al proponente al fine di trasmettere la documentazione integrativa richiesta dall'ARPA DAP Brindisi e ogni eventuale ulteriore modifica, osservazione o integrazione all'intervento in questione anche con riferimento a quanto sopra espresso;

- di sollecitare la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia nonché la

Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici al rilascio del parere definitivo;

- di richiedere alla società proponente di relazionare in ordine alla conformità dell'infrastruttura di rete a poter accogliere l'energia elettrica prodotta dall'impianto in questione anche a mezzo di dichiarazione da parte del gestore della rete elettrica attestante che la stessa abbia idonea capacità a poter ricevere l'energia prodotta dall'impianto in questione;

- facendo seguito a quanto richiesto da ARPA Puglia, di chiedere ai Servizi Regionali competenti (Servizio Ecologia e Servizio Energia) lo stato dell'eventuale iter istruttorio di un parco eolico parzialmente sovrapposto a quello in questione presentato dalla società Energia srl; detto parco eolico è stato assoggettato a VIA giusta Determinazione Dirigenziale n. 251 del 28/10/2011 del Servizio Ecologia della Regione Puglia,

la Conferenza di Servizi decisoria del 21/10/2014, il cui verbale è stato trasmesso agli enti interessati con nota prot. n. 64034 del 30/10/2014, sulla base dei pareri degli Enti competenti che qui brevemente si riportano:

- Autorità di Bacino della Regione Puglia che in ordine agli aspetti di propria competenza conferma che il sito oggetto d'intervento non è interessato da aree soggette a disciplina delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI,

- Soprintendenza Beni Archeologici la quale non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione delle opere per quanto attiene agli aspetti di tutela archeologica e subordina la realizzazione delle opere a specifiche prescrizioni,

- Regione Puglia Assetto del Territorio la quale rilascia parere non favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/p,

- ARPA che ha effettuato una valutazione complessiva negativa del progetto in questione,

- Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici che condivide integralmente la valutazione operata da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici la quale considera l'intervento in questione scarsamente compatibile con le esigenze di tutela paesaggistica,

- il Comune di Latiano che conferma le prescrizioni prodotte nel parere espresso con nota prot n. 6220 del 16/04/2014 e non solleva elementi o argomenti ostativi,

- il Presidente della Conferenza di Servizi, viste le risultanze istruttorie e le successive osservazioni del proponente, condivide i motivi di non accoglibilità dell'intervento in questione sollevati dagli Enti competenti ha deciso di demandare all'Ufficio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi la valutazione delle risultanze della conferenza e, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in essa, di adottare la determinazione motivata di conclusione del procedimento in attuazione del comma 6 bis dell'art. 14-ter della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

con nota prot. n. 68984 del 20/11/2014 questo Servizio, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., dava comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza di valutazione di impatto ambientale di cui in oggetto;

dalla documentazione complessivamente trasmessa dal proponente si evince quanto segue:

- il progetto in questione prevede l'installazione di n. 5 aerogeneratori di potenza elettrica pari a 2MW da ubicare nei punti indicati dalle seguenti coordinate UTM WGS84:

- WTG 01 -X=731102; Y=4496041,

- WTG 02 -X=731528; Y=4495912,

- WTG 03 -X=731870; Y=4496070,

- WTG 04 -X=732191; Y=4496253,

- WTG 05 -X=732074; Y=4495484,

- gli aerogeneratori avranno le seguenti caratteristiche:

- diametro massimo rotore [m] 97,00m

- altezza massima torre al mozzo [m] 90,00 m

- n° Pale 3
- lunghezza massimasingola pala [m] 47,5m
- velocità rotore [min-max - rpm] 9,6-17,8
- emissionesonora (al 95% della potenza nominale) [dB] < 105
- le opere edili previste consistono nella realizzazione: delle fondazioni delle torri degli aerogeneratori; della sottostazione di trasformazione; della viabilità interna, tale da consentire il collegamento di ciascuna delle postazioni con la viabilità principale; le fondazioni degli aerogeneratori saranno con platea in calcestruzzo armato gettato in opera delle seguenti dimensioni: lunghezza 10m, larghezza 10 metri e altezza 2,80 metri;
- il proponente intende avvalersi delle procedure di esproprio e non è stato prodotto alcun documento dimostrativo della disponibilità delle aree d'interesse né in toto né in parte.

Rilevato che

a circa 600-700 metri dalle torri eoliche WTG 01, 02 e 05 vi è la presenza dei siti interessati dai seguenti beni storico culturali: Masseria Partemio e Masseria Cazzato;

le torri eoliche WTG01 eWTG02 ricadono in aree classificate dal PPTRquali prati e pascoli naturali; nelsuo punto più prossimo il parco eolico dista circa 1 Km dalla Sp46 e 2,7 Km dalla SS605 classificate dal PPTRquali strade a valenza paesaggistica;

a circa 600 metri di distanza dalla torre eolica WTG02 e acirca 500 metri di distanza dalla torre eolica WTG 05 vi è la presenza di un'azienda agricola con annessa residenza;

a circa 1,1 Km dall'aerogeneratore WTG 05 vi è la presenza di una struttura ricettivadenominata Masseria Moreno;

ad una distanza compresa tra 1-1,8Km dal parco eolico in questionevi è la presenza del corso d'acqua Canale Reale;

a circa 350 metri di distanza dall'aerogeneratore WTG05 vi è la presenza di una abitazione residenziale; nell'intorno di 3Km dall'area oggetto, come desumibile dalla cartografia del PPTR adottato con DGR 1435/2013, d'intervento si riscontrano gli elementi di seguito indicati:

- 8 aree classificate dal PPTR quali prati e pascoli naturali,
- 3 aree classificate dal PPTR quali formazioni arbustive in evoluzione naturale,
- 12 siti interessati dai seguenti beni storico culturali: Masseria Malciccappa, Villa Partemio, Masseria Mariano, Masseria Tarantino Nuova, Masseria Cazzato, Masseria Tarantini, Masseria Mudonato, Masseria Sant'Elmi, Masseria Paretone, Masseria Paradiso, Masseria Jazzo e Masseria Canali,
- 2 strade a valenza paesaggistica: SP46 e SS605, o 9 doline.

Considerato che nell'ambito della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto in questione gli Enti di seguito indicati così si sono espressi in merito al progetto in questione:

Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia: con nota prot. n. 11388 del 22/09/2014 ritiene di non poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/p alla realizzazione dell'impianto eolico propostoin quanto lo stesso non ... compatibile con la qualificazione paesaggistica del sito. Gli elementi che il Servizio Regionale ha posto a base di tale decisione sono di seguito riportati nei loro elementi essenziali.

L'impianto ... si inserisce in un territorio rurale aperto costituito da appezzamenti coltivati ad ulivo e vite, intervallati da seminativi orticoli, caratterizzatodalla presenza di numerose segnalazioni archeologiche, di importanti testimonianze della stratificazione insediativi, come le innumerevoli antiche masserie, jazzi e segni antropici di elevato valore storico- culturale (.....).

Si evidenzia che a circa 3,1 Km dall'impiantoproposto risulta essere già autorizzato con D.G.R. n. 23 del27/03/2012, un impianto eolico compostoda sei aerogeneratori di grande taglia. La realizzazione di ulteriori aerogeneratori in tale area, determinerebbe un significativo impatto cumulativo derivante da un eccessivo affollamento con consequent effetto selva.

Si evidenzia che tutto il contesto risulta di significativo valore naturalistico, paesaggistico e storico-testimoniale. La realizzazione degli aerogeneratori proposti in tale area (alti circa 150 metri) determinerebbe un significativo impatto cumulativo derivante da un eccessivo affollamento di impianti, interferenti con le invarianti strutturali che identificano "La campagna Brindisina" (cfr PPTR - Schede d'ambito Sezione B).

Si rappresenta infine che l'impianto eolico proposto è altamente visibile, anche in sovrapposizione all'impianto già autorizzato, a quanti percorrono in entrambi i sensi di marcia le strade SS605 e SP 46 caratterizzate da un alto valore percettivo e individuate come strade paesaggistiche dal Nuovo Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia (PPRT) introducendo, nelle prospettive visuali dalle stesse percepibili, alterazioni significative dei valori paesaggistici presenti, con l'inserimento di elementi estranei al contesto.

Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici: con nota protocollo n. 7125 del 13/05/2014, comparere condiviso integralmente dalla Direzione Regionale competente ha ritenuto di considerare il progetto in questione scarsamente compatibile con le esigenze di tutela paesaggistica. Si riportano di seguito gli elementi essenziali posti a base di tale decisione e si rimanda alla suddetta nota per una lettura più completa della meticolosa analisi in essa riportata. Effettuata l'analisi dell'area vasta (valutabile in circa 7,5 Km) secondo i criteri previsti dalle norme vigenti in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, la scrivente non ha potuto esimersi dal constatare che con la realizzazione del progetto in parola, appaiono di una certa coerenza le alterazioni e criticità di natura diretta e indiretta, singola e cumulativa determinate dalla percezione delle opere in oggetto da beni tutelati per legge... Nell'area analizzata ricadono inoltre centri abitati dei Comuni di Latiano, di Mesagne con i loro centri storici. Numerosissime e nelle immediate vicinanze (anche a distanza minore di 1 Km rispetto ad almeno uno degli aerogeneratori) risultano le segnalazioni di beni architettonici e archeologici individuati dal PUTT/p nonché i siti storico-culturali con le annesse aree di rispetto riconosciuti dall'adottato PPTR. La morfologia e i profili orografici dolci e declinati verso il mare, propri della zona di intervento hanno determinato un paesaggio naturale e una qualità dello stesso di estremo interesse con punti di vista scenografici e visuali a medio e lungo raggio che risultano costellati dalle espressioni tipiche e proprie dell'architettura diffusa della civiltà rurale. Preme inoltre rilevare che la Soprintendenza nel citato parere ha più volte sottolineato che il proponente ha ripetutamente sottovalutato il valore testimoniale acquisito dall'area; tuttavia si rileva che tale tendenza a minimizzare da parte del proponente non può che avvalorare le perplessità sopra riportate.

ARPA Puglia: con nota protocollo n. 57409 -338 del 21/10/2014, ha ritenuto di esprimere una valutazione complessiva negativa per l'intervento in questione anche in considerazione delle pressioni ambientali alle quali è sottoposto il territorio;

in ordine alla descrizione dell'intervento in questione e relativi impatti ambientali il Presidente della Conferenza, nella seduta del 21/10/2014, richiamava le risultanze istruttorie riportate nel verbale della Conferenza di Servizi Istruttoria del 14/05/2014 e, anche a seguito delle integrazioni/osservazioni presentate dalla società, faceva presente che non erano stati superati i motivi ostativi per un positivo accoglimento dell'istanza in questione.

Considerati gli impatti ambientali come di seguito specificati:

**Impatto visivo e paesaggistico**

Il parco eolico in questione ricade in un contesto agrario, tipico della campagna brindisina, caratterizzato da ampie visuali sulla distesa di terra rossa e verdeggiante, la cui variabilità paesaggistica deriva dall'accostamento delle diverse colture (oliveti a sesto regolare, vigneti, alberi da frutto e seminativi) ed è acuita dai mutevoli assetti della trama agraria.

Nell'intorno vi è inoltre la presenza delle due città di connotazione storiche, come riconoscibili dalla presenza dei castelli, dalle cupole delle chiese e dai beni tutelati, oltre che zone archeologiche, antichi insediamenti e un sistema diffuso e rado di masserie, di cui parte ricadono nelle immediate vicinanze del

parco in questione; tali elementi di elevato valore storico-culturale sono testimonianza della peculiarità del paesaggio nel quale il proponente intende collocare l'intervento proposto; a titolo esemplificativo si riporta che nell'intorno di già solo circa 3 Km dal parco eolico, e pertanto ad una distanza a cui è ragionevole pensare che il parco eolico in questione risulti alquanto visibile (nella sezione impatti cumulativi lo stesso proponente mostra che l'impianto è visibile ad oltre 5 Km di distanza), vi è la presenza di oltre 10 insediamenti di interesse storico culturale oltre che di insediamenti su cui ricade un vincolo archeologico (< 4Km; Muro Tenente).

Il parco eolico in questione risulta in vario modo visibile da tali siti, si riporta, seppur in via esemplificativa, che:

- come si evince dalla fotosimulazione, riportata dallo stesso proponente a pag 109 del SIA, il parco eolico in questione risulta visibile dall'area d'interesse archeologico, denominata Muro Tenente, distante da questo circa 4 Km;
- come si evince dallo Studio d'Impatto Ambientale il parco eolico sarebbe visibile dagli insediamenti di interesse storico culturale di seguito indicati: Masseria Tussano (oltre 4 Km distante), Masseria Sant'Elmi (1,6 Km distante), Masseria Moreno (1 Km distante), etc;
- dalle fotosimulazioni riportate dal proponente si evince che sarebbe sufficiente modificare la posizione dell'osservatore perché l'impianto in questione da poco/non visibile diverrebbe alquanto visibile pur rimanendo nei pressi dello stesso sito indagato:
- in ordine alla visibilità del parco in questione dal Canale Reale, il proponente a pagina 112 del SIA, confortato dalle fotosimulazioni ivi presenti, dichiara che l'impianto è parzialmente schermato dalla vegetazione, tuttavia tale dichiarazione è contraddetta dalla fotosimulazione riportata a pag 157 dello stesso SIA nella quale il proponente, da altro punto di osservazione ubicato nei pressi del Canale Reale, mostra una fotosimulazione nella quale tutte e 5 le pale sono perfettamente visibili;
- dall'analisi della fotosimulazione riportata a pag 106 del SIA, sulla base della quale il proponente afferma che il parco eolico non è visibile dalla Masseria Asciago (su cui ricade un vincolo archeologico), si deduce che spostando il punto di osservazione si avrebbe che l'impianto sarebbe visibile.

E' ragionevole considerare quindi che il parco eolico si colloca in un ambito territoriale di diffusa impronta storico-culturale per la presenza dei suindicati insediamenti masserizi oltre che aree con vincolo archeologico limitrofi (immediate vicinanze e a breve distanza) per i quali la realizzazione del progetto in questione comporterebbe un significativo impatto visivo minacciando inevitabilmente la conservazione della originalità dei luoghi.

Inoltre data l'orografia dei luoghi, per quanto distante circa 5 Km dal centro abitato di Mesagne e di 3 Km dal centro comunale di Latiano, il parco eolico in questione risulterebbe alquanto visibile dai suddetti comuni e pertanto interferirebbe in maniera significativa con il contesto visuale dei centri storici degli stessi.

In aggiunta a ciò si rileva che data la prossimità alle strade a valenza paesaggistica SP46 (distante circa 1,2 Km distante e dalla quale il parco eolico sarebbe visibile) e SS 605 (distante circa 3 Km e dalla quale il parco eolico sarebbe visibile) il parco eolico in questione modificherebbe di fatto la valenza che tali strade hanno in ordine al poter cogliere, nel percorrere le stesse, la diversità, la peculiarità e la complessità dei paesaggi dell'ambito introducendo delle alterazioni significative dei valori paesaggistici presenti in ragione della presenza di elementi di disturbo estranei al contesto (aerogeneratori di altezza pari a 138 metri circa).

Al fine di mitigare gli impatti sul paesaggio il proponente intende attuare misure di schermatura, mediante piantumazione di essenze arboree ad alto fusto limitatamente nei pressi della Masseria Partemio. Tuttavia si rileva che tale misura di mitigazione ha di per sé una efficacia limitata alle immediate vicinanze del punto schermato; inoltre il proponente intende attuarla solo nei pressi della sola Masseria lasciando di fatto esclusi gli altri elementi come sopra dettagliati.

Due pale eoliche e la viabilità interna al parco (di seguito verranno forniti maggiori dettagli) interessano in pieno due zone attualmente classificate come prati e pascoli naturali, ai sensi dell'art. 143 lettera e del

D.Lgs 42/2004, relativamente alle quali le NTA del PPTR prevedono:

- quale indirizzi, ai sensi dell'art. 60, tra gli altri che gli interventi che interessano tali componenti devono tendere a limitare e ridurre gli interventi di trasformazione e artificializzazione,

- ai sensi dell'art. 66 delle NTA del PPTR non sono ammissibili progetti per la realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia,

a prescindere da tale previsione di piano è indubbio che la realizzazione degli interventi suddetti avrebbe un effetto diretto di deturpamento delle zone a prato e pascolo naturali in questione le quali sono caratterizzate dalla presenza di formazioni erbose e arbustive naturali tra cui, come riscontrato in fase di sopralluogo, essenze tipiche della macchia mediterranea; a conforto di ciò si riporta che lo stesso proponente a pag. 80 del SIA riporta che nella porzione settentrionale, nei pressi della strada che taglia in due parti il sito progettuale, insiste una superficie con roccia calcarea affiorante dove alla flora erbacea, si affiancano arbusti ed alberelli della macchia mediterranea tra cui pero mandorlino (*Pyrus amygdaliformis* Vill.), pero selvatico (*Pyrus pyraeaster* Burgsd.), spargolo spinoso (*Calicotome spinosa* (L.) Link), mirto (*Myrtus communis* L.), dafne gnidio (*Daphne gnidium* L.), ed olivi inselvaticati. Sono diffusi anche il rovo comune (*Rubus ulmifolius* Schott) e l'asparago pungente (*Asparagus acutifolius* L.). Sia i peri mandorlini che i peri selvatici sono sparsi sull'intera superficie interessata dal progetto ed alcuni di rilievo paesaggistico tra cui un albero di 8 metri di altezza. L'eventuale misura di compensazione proposta dal Comune di Latiano, a tutt'oggi rimasta priva di riscontro da parte del proponente in quanto priva di alcun dettaglio di progettazione, consistente nella realizzazione da parte del proponente di un'area a verde delle stesse caratteristiche di quella di cui il territorio in questione verrebbe privato, denota una carenza da parte del proponente nella valutazione della localizzazione del parco eolico di che trattasi su una porzione di territorio diversa da quella in questione nella quale lo stesso proponente riconosce la presenza di elementi di pregio che inevitabilmente verrebbero deturpati e ciò a prescindere dalla classificazione dell'area operata dal PPTR. Tale misura di compensazione presenta, inoltre, notevoli profili di perplessità anche in relazione alla concreta possibilità di realizzare un'area a verde "naturale" delle stesse caratteristiche di quella da deturpare (roccia calcarea affiorante dove alla flora erbacea, si affiancano arbusti ed alberelli della macchia mediterranea).

In considerazione di tutto quanto sopra riportato si ritiene che il progetto comporta un impatto visivo e paesaggistico significativo per il territorio in ordine ai valori paesaggistici e storico-identitari sia del contesto rurale-agronomico sia dei centri storici dei comuni limitrofi; a riguardo giova riportare che lo stesso proponente riconosce che il progetto muterà lo scenario esistente.

A sostegno di quanto sopra riportato si richiamano alcune considerazioni degli Enti come sopra riportate.

#### Impatto su avifauna

Nello Studio d'impatto ambientale il proponente ha delineato il contesto, con riferimento all'avifauna stanziale e migratoria, nel quale il progetto ricade. Il sito progettuale infatti presenta delle caratteristiche ambientali tali da favorire la presenza di diverse specie di uccelli stanziali e migratori oltre che da specie esclusivamente svernanti e nidificanti tra cui diversi rapaci diurni come il falco di palude (*Circus aeruginosus*), l'albanella reale (*Circus cyaneus*), l'albanella pallida (*Circus macrourus*), l'albanella minore (*Circus pygargus*), il grillai (*Falco naumanni*), il falco cuculo (*Falco vespertinus*), il lodolaio (*Falco subbuteo*) mentre tra i rapaci notturni l'elenco potrebbe annoverare la civetta (*Athene noctua*) ed il gufo comune (*Asio otus*). A queste specie si potrebbero aggiungere l'upupa (*Upupa epops*), anch'essa nidificante nelle cavità naturali degli alberi, in particolare di olivi secolari, o in quelle artificiali quali masserie e fabbricati in abbandono, oltre che neimuretti a secco, la calandrella (*Calandrella brachydactyla*), alaudide migratore che nidifica a terra, negli spazi aperti naturali preferibilmente con roccia affiorante, e negli incolti, nei seminativi e nelle piantagioni di orticole, il calandro (*Anthus campestris*) che utilizza spazi aperti in migrazione, l'averla capirossa (*Lanius senator*) e l'averla cenerina (*Lanius minor*). Queste due ultime specie rivestono un notevole interesse conservazionistico in quanto le

loro popolazioni in Europa sono in drastico calo. Inoltre l'area in questione è idonea ad ospitare anche i Chirotteri i quali sono di estremo interesse conservazionistico in quanto le loro popolazioni sono in declino e fortemente minacciate a livello europeo, anche a causa di fattori di disturbo antropico quali collisione diretta con impianti eolici e inquinamento acustico (a riguardo si riporta che come desumibile dalla pag 53 dello Studio d'Impatto Ambientale ciascuno dei 5 aerogeneratori se operanti al 95% della potenza nominale avrebbe un'emissione sonora intorno ai 105 db) oltre che impatti indiretti quali frammentazione e perdita di habitat; per questi motivi i Chirotteri sono inseriti negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE e tutelati in maniera rigorosa su tutto il territorio nazionale.

Alla luce di tutto quanto sopra delineato questo Servizio ritiene che l'introduzione del parco eolico in questione in un'area nella quale è favorita la presenza di avifauna, comprese specie di interesse conservazionistico, avrebbe un impatto negativo sia diretto che indiretto sull'avifauna stanziale e migratoria.

#### Impatti cumulativi

Il proponente ha preso in considerazione gli impatti cumulativi che il parco eolico in questione avrebbe con quello autorizzato nel territorio del Comune di San Vito dei Normanni di proprietà di altra società.

Lo scatto n. 2, di cui a pag 156 e s.s. del SIA, è stato effettuato nei pressi della strada a valenza paesaggistica SS605 (erroneamente il proponente ha indicato tale strada come la SS7) e per quanto tale punto sia distante circa 5-6 Km dal parco eolico in questione, da questo risulterebbero ben visibili entrambi gli impianti. Si precisa inoltre che i due parchi eolici distano nel loro punto più prossimo circa 3 Km e al massimo circa 6,5 Km e nonostante ciò risultano alquanto intervisibili l'uno rispetto all'altro. Partendo dalle fotosimulazioni e dalle considerazioni di premessa del proponente si evince che, nel percorrere entrambe le strade a valenza paesaggistica SP46 e SS605, l'introduzione di un ulteriore parco eolico creerebbe delle alterazioni aggiuntive, significative e in sequenza dei valori paesaggistici presenti. Questo Servizio, alla luce della documentazione presentata, ritiene che l'introduzione di una seconda infrastruttura produttiva qual è quella oggetto della presente, con buona approssimazione in sequenza rispetto alla precedente, determinerebbe un significativo incremento dell'impatto visivo e paesaggistico per il territorio in ordine ai valori paesaggistici, storico-identitari e del contesto rurale-agronomico, infatti si avrebbe un significativo incremento della porzione di territorio che assumerebbe di fatto una nuova connotazione per via della sostanziale modifica dello scenario presente.

#### Impatti da incidente

Si rileva che nell'elaborato n. 23 relativo al calcolo della gittata massima, a corredo dello studio di Impatto ambientale, il proponente ha indicato in maniera chiara il modello fisico sul quale basare il calcolo della gittata massima fornendo anche chiara evidenza dei parametri di input (velocità nominale e distacco dell'intera pala etc.) mediante i quali è arrivato a calcolare la gittata massima in 85.9 metri. Il Comune di Latiano ha avanzato una richiesta di chiarimenti in ordine al calcolo della gittata in caso di distacco di frammenti di pala. Applicando il suddetto modello nel caso di distacco di frammenti di dimensioni 2-10 metri si ottengono valori di gittata considerevolmente maggiori nei quali rientrano diversi insediamenti presenti nell'intorno del parco.

Tuttavia il proponente ha ritenuto di dover abbandonare il modello, precedentemente da lui stesso adottato, per basare la stima della gittata su uno studio commissionato da una società produttrice di aerogeneratori. Lo studio in questione riguarda un modello di aerogeneratore con altezza al mozzo (80 metri contro i 90m di progetto) e diametro del rotore (80 metri contro i 97m di progetto) inferiore a quella di progetto seppur con velocità di rotazione (28.5 rpm contro i 17.8 di progetto) superiore a quella di progetto; sulla base di tale studio, ma senza di fatto applicare al caso di specie alcun modello di calcolo, il proponente per mera deduzione intuitiva ha fornito un valore di gittata per i frammenti di pala di lunghezza 5 metri pari a 320 metri e pertanto addirittura inferiore a quella riportata nello studio da lui stesso presentato (circa 347 metri). Pur volendo considerare già cautelativo il valore di gittata così



calcolato, si riporta ahead una distanza di circa 350 metri di distanza dall'aerogeneratore WTG05 vi è la presenza di una abitazione di tipo residenziale abitata e pertanto la stessa non può ritenersi a distanza di sicurezza in quanto si troverebbe a pieno nell'area di gittata di un frammento di pala anche solo di poco sotto i 5 metri.

Pur volendo sorvolare sulla propensione a minimalizzare da parte del proponente, come dimostrata dal fatto che, pur consapevole della possibilità di rottura in frammenti delle pale, ha ritenuto in prima battuta di impostare un intero SIA escludendo tale possibilità e dell'aver erroneamente escluso la presenza di abitazioni che ricadono a pochi metri dal raggio di gittata da lui stesso calcolato, questo Servizio ritiene che i dati forniti dal proponente in ordine alla gittata appaiono contraddittori e possono rappresentare una sottostima non poco significativa rispetto ai dati reali anche in considerazione del fatto che, in caso di malfunzionamento dei sistemi di frenata e di blocco, il rotore potrebbe girare a velocità maggiori rispetto a quella presa in esame dal proponente.

Alla luce delle incongruenze del proponente nell'applicazione di diversi modelli di calcolo, questo Servizio ha ritenuto di dover far riferimento ai dati derivanti dalle casistiche di incidenti realmente avvenuti. A tal fine ha preso in considerazione il rapporto fornito dal Caithness Wind Farm Information Forum (Cwif; [www.caithnesswindfarms.co.uk](http://www.caithnesswindfarms.co.uk)), documento citato dall'INAIL oltre che dalla stessa European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA); in tale rapporto si legge più volte che a seguito di rottura di frammenti di pala di aerogeneratori di potenza superiore a 500 kW, gli stessi abbiano raggiunto distanze considerevoli anche maggiori rispetto a quelle fornite dal proponente. L'analisi di tali dati non può prescindere dal considerare che solo negli ultimi anni si è avuta una crescita esponenziale dei parchi eolici installati e pertanto è ragionevole pensare che tali rapporti nei prossimi anni vedranno un significativo incremento del numero di incidenti.

Per dovizia di dettagli si riportano in via meramente esemplificativa alcuni dati riportati nel suddetto rapporto:

- a seguito di rottura di un aerogeneratore di potenza pari ad 1MW frammenti di pala sono stati riscontrati ad oltre 300 metri;
- a seguito della rottura di un aerogeneratore di potenza pari a 600 kW della Gamesa eolica, modello G-47, stante alla stampa locale i frammenti hanno raggiunto i 1000 metri di distanza;
- frammenti di pala di un aerogeneratore di potenza pari a 750 kW sono stati trovati in un raggio di 400 metri dalla pala.

Sulla base di tutto quanto sopra premesso, non si può escludere che, a seguito di rotture accidentali degli aerogeneratori (frammenti di pala, rottura del rotore, rottura dei sistemi frenanti con conseguente incremento della velocità di rotazione etc.), i frammenti derivanti, di lunghezza compresa tra i 2 e i 5 metri, possano raggiungere le diverse strutture, tra cui strutture ricettive, aziende agricole, abitazioni e masserie presenti nell'intorno dell'impianto.

#### Criticità del sistema elettrico

Come fatto presente in sede di Conferenza di Servizi Istruttoria del 14/05/2014, con Deliberazione n. 581 del 02/04/2014 la Giunta Regionale della Regione Puglia ha analizzato diverse criticità relative al sistema di produzione di energia da fonti rinnovabili; si segnala che la Puglia ha il primato nazionale di potenza installata per gli impianti fotovoltaici ed eolici; tra gli elementi di criticità si segnala che le infrastrutture di rete attualmente non sono adeguate per poter dispacciare l'energia prodotta dagli impianti FER; in sede di detta Conferenza questo Servizio chiedeva al proponente di trasmettere idonea documentazione nella quale desse puntuale riscontro alle criticità che la Giunta Regionale ha rilevato con la suddetta Deliberazione n. 581 del 02/04/2014; si rileva a riguardo che dalla documentazione trasmessa non è possibile evincere se la rete elettrica relativa all'impianto in questione sarà o meno adeguata per poter dispacciare l'energia prodotta.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto che, in ragione dei summenzionati impatti

ambientali negativi e significativi che gli interventi determinerebbero, la configurazione attuale proposta per l'impianto di cui trattasi, stante il contesto culturale, naturale e rurale di pregio, in cui è localizzato, presenta notevoli profili per i quali non può essere soddisfatta la condizione di compatibilità ambientale.

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
  - il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
  - la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
  - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la "Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08";
  - la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
  - il D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
  - il D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
  - il Regolamento Regionale n. 24 del 30/12/2010 recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia;
  - il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
  - l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
  - il Decreto del Commissario Straordinario n.1 del 31/10/2012 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia.
- Ritenuto, sulla base di quanto innanzi riportato di dover provvedere ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. edella L.R. n. 11/01 e s.m.i. alla formulazione del relativo parere di compatibilità ambientale.

ESPRIME

per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, giudizio negativo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle opere ed infrastrutture connesse, da ubicarsi nel territorio del Comune di Latiano (BR), di potenza totale prevista pari a circa 10 MW;

- di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: GAMESA Energia Italia SpA Roma [geita@pec.it](mailto:geita@pec.it);
- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 21 della

L.R. 11/2001 e s.m.i., copia del presente provvedimento a:

- Comune di Latiano;
- Comune di San Vito dei Normanni, Autorità di Bacino;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia
- Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia-Taranto;
- Soprintendenza per i beni Archeologici;
- ARPA Dap Brindisi
- Regione Puglia - Assetto del Territorio
- Regione Puglia - Tutela Acque
- Regione Puglia - Area Politiche per lo sviluppo, il lavoro e l'innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. Puglia e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

---